



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione settima civile

in composizione monocratica, nella persona del dott. Costantino Ippolito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero **45046** del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno **2023** promossa

da

Parte_1 P. IVA *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gallo per procura allegata all'atto di citazione, con domicilio digitale *Email_1*

- opponente -

contro

Controparte_1 con sede legale in Ulica 108. Brigade ZNG 76, Slavonski brod, Croazia (P.IVA *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Boccadutri e dall'avv. Federica Cicero, con domicilio digitale *Email_2* e *Email_3*

- opposta -

avente ad **OGGETTO**: appalto (opposizione a decreto ingiuntivo).

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* *Piaccia all'On. Le Tribunale civile adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere le seguenti CONCLUSIONI In rito, 1) dichiarare nullo, annullabile, inefficace, invalido ed illegittimo l'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocarlo con tutte le conseguenti statuizione di legge; 2) Dichiarare applicabile al rapporto per cui è causa la legge della CROAZIA, luogo in cui sono state eseguite le prestazioni di lavoro; 3) Disporre la traduzione in lingua italiana di tutti i documenti prodotti dalla società *CP_1* posti a base dell'opposto decreto ingiuntivo, mediante la nomina di un traduttore; Nel merito, 4) dire, ritenere e dichiarare che la società *Parte_2* [...] si è resa inadempiente all'obbligo derivante dall'accordo commerciale del*

29.10.2020; 5) dire, ritenere e dichiarare che la società **Parte_2** si è rifiutata di ricevere in sub appalto da **Parte_1** i lavori per i progetti relativi ad: 1) installazione di una caldaia di recupero a Turbigo con il cliente principale Ansaldo Energia, da realizzarsi a partire da marzo 2021, con gli stessi prezzi contrattuali ottenuti da Ansaldo; 2) installazione di un nuovo impianto denominato lotto 6 nella raffineria di Motoroil a Loutraki Greek sulla base di prezzi competitivi; 6) conseguentemente, dire, ritenere e dichiarare che nessun credito vanta la società **Parte_2** nei confronti della **Parte_1** [...].

Per **Controparte_1** : Voglia l'ill.mo tribunale civile di Milano Respinta ogni contraria istanza ed eccezione IN VIA PRELIMINARE concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né risulta di pronta soluzione; NEL MERITO, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tua di cui alla comparsa di costituzione e risposta e di cui ai successivi scritti difensivi, cui ci si riporta integralmente e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; IN SUBORDINE, accertare e dichiarare l'esistenza del credito vantato dalla **Parte_2** [...] nei confronti della **Controparte_2** per inadempimento di quest'ultima degli obblighi contrattuali assunti, per i titoli e le ragioni di cui al presente giudizio e, per l'effetto CONDANNARE **Parte_1** al pagamento dell'importo complessivo di € 108.268,80, o della maggiore o minore somma ritenuta equa, oltre interessi e rivalutazione a far data dalla maturazione e sino al soddisfo; Con vittoria di spese e compensi del giudizio.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 09/12/2023 **Parte_1** (in seguito **Parte_1**) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 16769/2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di **Controparte_1** (in seguito **Parte_2** della somma di € 108.268,79, oltre interessi e spese.

A fondamento dell'opposizione ha esposto (in sintesi) che: **Parte_2** aveva richiesto il decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo delle fatture emesse in relazione ai lavori di isolamento eseguiti presso la raffineria di Urinj, in Croazia, richiamando anche il riconoscimento di debito del 12/5/2022; il rapporto tra le parti doveva essere regolato dalla legge croata, trattandosi di prestazione di servizi eseguita in Croazia e non essendo stata pattuita una diversa legge applicabile; il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di documenti in lingua straniera non tradotti in italiano, dei quali occorreva disporre la traduzione prima della valutazione nel giudizio ordinario; nel merito, il credito ingiunto non era dovuto, perché in data

29/10/2020 era stato concluso un accordo commerciale transattivo con cui veniva regolato il pregresso rapporto tra le parti e veniva previsto, tra l'altro, che la somma di € 108.268,80 fosse recuperata da **Parte_2** mediante l'assegnazione in subappalto di futuri lavori relativi ai progetti di **Pt_3** e Loutraki; all'accordo era allegata una scheda contabile che prevedeva l'emissione, da parte di **Parte_2** di note di credito per il medesimo importo; con successiva lettera di compensazione del 9/5/2022 aveva riepilogato il rapporto commerciale, obbligandosi a corrispondere l'ulteriore somma di € 42.605,22 e a cedere il credito di € 11.810,63 vantato nei confronti di Skela; aveva inviato tale lettera a **Parte_2** prevedendo che, in mancanza di richieste di modifica entro sette giorni, il contenuto si sarebbe inteso accettato; **Parte_2** non aveva formulato alcuna richiesta di modifica; aveva adempiuto all'accordo, pagando € 42.605,22, cedendo il credito verso Skela, poi riscosso da **Parte_2** e offrendo l'esecuzione in subappalto dei lavori di **Pt_3** e di ulteriori lavori; **Parte_2** aveva rifiutato i lavori offerti e non aveva emesso le note di credito cui si era obbligata. Tanto esposto, ha chiesto di: dichiarare nullo, annullabile, inefficace, invalido e illegittimo il decreto ingiuntivo opposto e revocarlo; dichiarare applicabile al rapporto la legge croata; disporre la traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti da **Parte_2** a fondamento del ricorso monitorio; accertare l'inadempimento di **Parte_2** agli obblighi derivanti dall'accordo commerciale del 29/10/2020; accertare il rifiuto di **Parte_2** di ricevere in subappalto i lavori relativi ai progetti di **Pt_3** e Loutraki; accertare che **Parte_2** non vanta alcun credito; condannare **Parte_2** alla rifusione delle spese di lite.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3/5/2024 **Parte_2** si è costituita nel giudizio di opposizione esponendo (in sintesi) che: aveva intrattenuto rapporti commerciali con **Parte_1** per lo svolgimento di lavori di isolamento presso la raffineria di Urinj, in Croazia; per tali lavori aveva emesso fatture per complessivi € 162.684,54; **Parte_1**, con riconoscimento di debito del 12/5/2022, aveva dichiarato di avere un debito complessivo di € 162.684,55, assumendo tuttavia infondatamente l'esistenza di un controcredito di € 120.079,33 e obbligandosi a corrispondere l'ulteriore somma di € 42.605,22; in base all'accordo del 29/10/2020, l'importo di € 108.268,00 doveva essere recuperato attraverso futuri progetti e la restante somma di € 54.415,75 doveva essere pagata in tre tranches, anche mediante cessione del credito vantato da **Parte_1** nei confronti di Skela Gradnja d.o.o.; i progetti concordati riguardavano l'installazione di una caldaia di recupero a **Pt_3** e l'installazione di un nuovo impianto presso la raffineria MotorOil di Loutraki; la lettera di compensazione richiamata da **Parte_1** non era stata sottoscritta né accettata e aveva natura meramente ricognitiva del debito, senza integrare un accordo novativo o estintivo degli obblighi già assunti; non aveva

mai assunto, né riconosciuto, l'obbligo di emettere note di credito per € 108.268,00; non risultava che *Parte_1* avesse offerto l'esecuzione di ulteriori lavori in subappalto, né che tali offerte fossero state rifiutate; al contrario, con riferimento al progetto Turbigio, aveva manifestato la propria disponibilità e formulato un'offerta, ma *Parte_1* aveva poi comunicato di non essersi aggiudicata l'appalto; il rifiuto richiamato dall'opponente riguardava invece un diverso progetto, estraneo agli accordi posti a fondamento del rapporto controverso; la pretesa applicazione della legge croata era generica e infondata, poiché il contratto sottoscritto dalle parti prevedeva l'applicazione della legge italiana e, comunque, anche la normativa croata imponeva l'adempimento delle obbligazioni assunte; la mancata traduzione di alcuni documenti non determinava la nullità del decreto ingiuntivo, trattandosi di documenti comunque valutabili dal giudice anche mediante eventuale nomina di un traduttore; il credito azionato risultava fondato sulle fatture emesse, sul riconoscimento di debito sottoscritto da *Parte_1* e sulla documentazione prodotta, mentre l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione.

Tanto esposto, ha chiesto di: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata, accertare l'esistenza del credito vantato nei confronti di *Parte_1* per l'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti e condannare *Parte_1* al pagamento di € 108.268,80, o della maggiore o minore somma ritenuta dovuta, oltre interessi e rivalutazione; condannare *Parte_1* alla rifusione delle spese di lite.

Con decreto depositato in data 13/5/2024, svolte le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., la prima udienza è stata differita al 17/9/2024; nei termini di legge, le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.

All'udienza del 17/9/2024 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie e *Parte_1* ha formulato una proposta conciliativa; su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata al 14/1/2025 per verificare il buon esito delle trattative.

Con ordinanza depositata in data 15/1/2025, a seguito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza, il giudice ha invitato le parti a produrre traduzione asseverata dei documenti in lingua straniera e ha fissato l'udienza del 1/4/2025 per l'ulteriore corso.

Con ordinanza depositata in data 30/4/2025, il giudice ha provveduto sulle istanze istruttorie, ammettendo soltanto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di *Parte_2* sui capitoli indicati alle lettere a) e b) della seconda memoria di *Parte_1*.

All'udienza del 19/5/2025 è stato assunto l'interrogatorio formale del legale rappresentante di *Parte_2* *Controparte_3* esaurita l'attività istruttoria, è stata fissata udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c.

A seguito della riassegnazione del ruolo, la rimessione in decisione è stata riprogrammata per il 24/2/2026, con sostituzione dell'udienza mediante note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; con ordinanza depositata in data 3/5/2026, dato atto del deposito delle note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.

1. L'eccezione di difetto di giurisdizione è infondata.

La controversia rientra nell'ambito di applicazione del Reg. UE n. 1215/2012, trattandosi di causa civile e commerciale tra società domiciliate in Stati membri dell'Unione europea.

Parte_1, convenuta sostanziale nel procedimento monitorio e opponente nel presente giudizio, non ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano nell'atto di citazione in opposizione. In tale atto si è limitata a dedurre l'applicabilità della legge croata al rapporto sostanziale, questione distinta da quella della giurisdizione. L'eccezione di difetto di giurisdizione è stata formulata espressamente soltanto nelle difese finali.

Trova quindi applicazione l'art. 26 Reg. UE n. 1215/2012, secondo cui, oltre ai casi in cui la competenza giurisdizionale risulti da altre disposizioni del regolamento, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro davanti alla quale il convenuto è comparso è competente, salvo che la comparizione sia avvenuta per eccepire l'incompetenza giurisdizionale o sussista la competenza esclusiva di altra autorità giurisdizionale ai sensi dell'art. 24 del regolamento. Nel caso di specie, *Parte_1* è comparsa senza eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano e non ricorre alcuna ipotesi di competenza esclusiva di altra autorità giurisdizionale.

Ne consegue la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano.

Ad abundantiam, la giurisdizione italiana risulta comunque coerente anche con il criterio generale di cui all'art. 4 Reg. UE n. 1215/2012, poiché la domanda monitoria è stata proposta nei confronti di *Parte_1*, società domiciliata in Italia.

Per tali ragioni, l'eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata.

2. Le eccezioni di devoluzione della controversia ad arbitrato e di incompetenza territoriale sono inammissibili.

In mancanza di una specifica disciplina sovranazionale, le eccezioni di devoluzione della controversia ad arbitrato e di incompetenza territoriale devono essere esaminate alla luce della legge processuale italiana, in applicazione del principio della lex fori di cui all'art. 12 l. n. 218/1995.

L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario per effetto di convenzione arbitrale deve essere proposta, ai sensi dell'art. 819-ter, primo comma, c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, pur essendo attore in senso formale, è convenuto in senso sostanziale; pertanto, l'eccezione doveva essere proposta nel primo atto difensivo utile, costituito dall'atto di citazione in opposizione.

Parte_1 non ha formulato tale eccezione nell'atto di opposizione, avendo richiamato la clausola arbitrale soltanto nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c.

Alla medesima conclusione deve pervenirsi per l'eccezione di incompetenza territoriale. L'art. 38 c.p.c. prevede che l'incompetenza per territorio debba essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, con indicazione del giudice ritenuto competente. Anche tale eccezione, quindi, doveva essere proposta nell'atto di citazione in opposizione, mentre **Parte_1** l'ha sollevata soltanto nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., richiamando il foro di Siracusa.

Le eccezioni di devoluzione della controversia ad arbitrato e di incompetenza territoriale sono dunque inammissibili, in quanto proposte oltre il termine decadenziale previsto, rispettivamente, dagli artt. 819-ter, primo comma, e 38 c.p.c.

3. La controversia deve essere decisa applicando la legge italiana.

La questione della legge applicabile va esaminata alla luce del Reg. CE n. 593/2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, c.d. Roma I.

Non trova applicazione la Convenzione di Roma del 1980, richiamata da **Parte_1**, poiché il rapporto dedotto in giudizio e gli accordi successivi invocati dalle parti sono posteriori al 17/12/2009. Trova invece applicazione il Reg. CE n. 593/2008, il quale, ai sensi dell'art. 28, si applica ai contratti conclusi dopo tale data.

Il criterio principale di individuazione della legge regolatrice del contratto è costituito dalla scelta delle parti. L'art. 3, par. 1, Reg. CE n. 593/2008 prevede infatti che il contratto sia disciplinato dalla legge scelta dalle parti, con scelta espressa o chiaramente risultante dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. I criteri di collegamento richiamati da **Parte_1**, fondati sul luogo di esecuzione della prestazione e sul collegamento più stretto, assumono rilievo solo in mancanza di scelta, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo regolamento.

Il credito di **Parte_2** trae origine dal rapporto contrattuale avente a oggetto lavori di isolamento presso la raffineria di Urinj. Tale rapporto è documentato dalla lettera di intenti del 3/12/2019, sottoscritta da entrambe le parti, la quale prevede che ogni controversia derivante dalla lettera di intenti, comprese quelle relative alla sua violazione, risoluzione, invalidità e alle

relative conseguenze legali, sia regolata e interpretata in conformità con la legge sostanziale italiana, con esclusione dei principi di conflitto (doc. 13 del fascicolo di *Parte_2* art. 6). Anche la successiva scrittura del 10/12/2019, pur contestata da *Parte_2* quanto alla sua efficacia vincolante, contiene una clausola di analogo contenuto (doc. 1 del fascicolo di *Parte_1* , art. 6).

La lettura proposta da *Parte_1* non è condivisibile. La clausola non si limita a individuare un criterio processuale o una diversa giurisdizione, ma contiene una chiara scelta della legge sostanziale applicabile al rapporto. Il riferimento alla legge sostanziale italiana, con esclusione dei principi di conflitto, è anzi coerente con una clausola di scelta della legge applicabile, poiché serve a individuare direttamente il diritto materiale regolatore del rapporto ed evitare il rinvio a ulteriori norme di conflitto. Non può quindi sostenersi che, nonostante tale previsione, debba applicarsi la legge croata solo perché i lavori sono stati materialmente eseguiti in Croazia.

Gli accordi successivi invocati da *Parte_1* non costituiscono un rapporto autonomo estraneo al precedente, ma sono dedotti come atti di regolazione, modificazione o estinzione del credito maturato nell'ambito del rapporto originario. Anche sotto questo profilo, l'art. 12 Reg. CE n. 593/2008 conferma che la legge applicabile al contratto disciplina, tra l'altro, l'interpretazione, l'esecuzione delle obbligazioni e i diversi modi di estinzione delle stesse. In assenza di una diversa scelta di legge riferibile agli accordi successivi, anche i loro effetti sul credito azionato devono quindi essere valutati alla luce della legge italiana.

Ne consegue che la controversia deve essere decisa applicando la legge italiana, restando irrilevante, ai fini della legge regolatrice del rapporto, il solo dato materiale dell'esecuzione dei lavori in Croazia.

4. L'opposizione è infondata.

4.1. La domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è una domanda di adempimento dell'obbligazione pecuniaria che *Parte_2* assume sorta dal rapporto contrattuale originario relativo ai lavori di isolamento eseguiti presso la raffineria di Urinj.

L'opposta ha dedotto che, a fronte di fatture emesse per complessivi € 162.684,54, residuava, dopo il pagamento di € 42.605,22 e lo scomputo dell'importo di € 11.810,53, relativo al credito verso Skela Gradnja d.o.o. ceduto da *Parte_1* a *Parte_2* un saldo di € 108.268,79, corrispondente alla somma ingiunta (docc. 3-8 allegati al ricorso per decreto ingiuntivo).

Non è in discussione, in sé, l'esecuzione delle lavorazioni da parte di *Parte_2* né la maturazione del relativo corrispettivo originario. La controversia riguarda invece la persistenza dell'obbligo di pagamento del preteso saldo, avendo *Parte_1* dedotto la conclusione, dopo l'emissione delle fatture, di accordi idonei a estinguere tale obbligo.

4.2. Assume rilievo centrale, a tale fine, l'accordo commerciale generale del 29/10/2020, sottoscritto da entrambe le parti (doc. 9 allegato al ricorso per decreto ingiuntivo; doc. 2 del fascicolo di *Parte_1*).

Con tale accordo le parti hanno preso in considerazione due future operazioni commerciali: il progetto relativo all'installazione di una caldaia di recupero a *Pt_3* , con committente principale Ansaldo Energia, e il progetto relativo all'installazione del nuovo impianto denominato "Lotto 6" presso la raffineria MotorOil di Loutraki, in Grecia.

Per il progetto Turbigo, l'accordo prevede che, una volta aggiudicato il progetto, *Parte_1* affidi a *Parte_2* tutti i lavori di isolamento agli stessi prezzi contrattuali ottenuti da Ansaldo. Per il progetto MotorOil, *Parte_1* è indicata come soggetto tenuto a designare [...] *Pt_2* quale subappaltatrice preferita, sulla base di prezzi competitivi. L'accordo precisa, inoltre, che entrambi i progetti hanno lo scopo di consentire il recupero della somma di € 108.268,00 e che l'intesa commerciale vale anche per ulteriori opportunità commerciali.

Occorre quindi stabilire se l'accordo del 29/10/2020 si sia limitato a regolare diversamente le modalità di soddisfazione del credito originario oppure abbia sostituito, per la posta di € 108.268,80, l'obbligazione pecuniaria derivante dalle fatture con un nuovo assetto obbligatorio avente immediata efficacia estintiva.

La seconda soluzione non può essere condivisa.

In primo luogo, non ricorrono i presupposti della novazione oggettiva.

Ai sensi dell'art. 1230, secondo comma, c.c., la volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco. La novazione, quindi, non può essere desunta dalla mera previsione di diverse modalità di soddisfacimento del credito, se non risulta chiaramente che le parti abbiano inteso estinguere l'obbligazione originaria e sostituirla con una nuova obbligazione.

Nel caso di specie, il richiamato accordo non contiene alcuna espressa previsione di estinzione del credito originario, di rinuncia allo stesso o di sostituzione definitiva dell'obbligazione pecuniaria con una diversa obbligazione. Al contrario, l'accordo presuppone l'esistenza della posta creditoria di € 108.268,00 e disciplina le modalità attraverso le quali tale importo avrebbe potuto essere recuperato mediante futuri rapporti commerciali.

L'espressione secondo cui i progetti avevano lo scopo di consentire il "recupero" dell'importo non equivale infatti a una remissione del debito, né a una rinuncia al credito. Essa indica piuttosto la previsione di una modalità alternativa di soddisfacimento dell'interesse creditorio, rimessa alla futura e concreta acquisizione di commesse idonee a procurare a *Parte_2* un'utilità economica corrispondente.

4.3. L'accordo non integra neppure una prestazione in luogo dell'adempimento ai sensi dell'art. 1197 c.c.

La prestazione in luogo dell'adempimento presuppone che il creditore accetti una prestazione diversa da quella dovuta; tuttavia, anche in tale ipotesi, l'obbligazione si estingue solo quando la diversa prestazione è eseguita.

Nel caso in esame, invece, la diversa utilità economica non è stata conseguita. L'accordo non ha attribuito immediatamente a *Parte_2* una prestazione diversa già eseguita in sostituzione del pagamento, ma ha regolato un meccanismo futuro, eventuale e dipendente dalla concreta aggiudicazione o attivazione di successive occasioni commerciali.

La pattuizione deve quindi essere qualificata come accordo modificativo con effetti obbligatori, riconducibile alla previsione di una facoltà alternativa in favore del debitore. *Parte_1* poteva liberarsi, in tutto o in parte, non solo mediante pagamento, ma anche procurando a [...]

Pt_2 il recupero dell'importo attraverso i progetti indicati o altre opportunità commerciali equivalenti. Tuttavia, in mancanza dell'effettiva esecuzione della prestazione alternativa, il credito pecuniario originario non può ritenersi venuto meno.

4.4. A diversa conclusione non conduce la scheda contabile allegata all'accordo del 29/10/2020, nella quale è indicata una nota di credito per l'importo di € 108.268,80.

Tale indicazione deve essere letta unitamente al contenuto dell'accordo cui accede e, quindi, alla previsione del recupero dell'importo mediante future commesse. La scheda contabile fotografa la sistemazione prospettata dalle parti sul piano operativo e contabile, ma non è sufficiente, in assenza di una inequivoca volontà estintiva, a dimostrare che *Parte_2* abbia definitivamente rinunciato al credito indipendentemente dall'effettivo conseguimento dell'utilità economica prevista.

Neppure la clausola secondo cui “nothing will be due in case of non-award of the bids” può essere interpretata nel senso sostenuto da *Parte_1*. Tale previsione va riferita ai progetti oggetto di possibile futura aggiudicazione e significa che, in caso di mancata aggiudicazione delle commesse, nulla sarebbe stato dovuto in relazione a quei lavori non acquisiti. Non può invece essere intesa nel senso che *Parte_2* avrebbe perso il credito già maturato per le prestazioni pregresse in caso di mancata aggiudicazione delle future gare. La lettura proposta da *Parte_1* attribuirebbe infatti alla clausola un effetto sostanzialmente abdicativo del credito, trasformando un credito già maturato in una mera chance di recupero e consentendo l'azzeramento dell'obbligazione anche in assenza di qualsiasi utilità economica conseguita dal creditore. Un simile effetto richiederebbe una manifestazione di volontà chiara e inequivoca, che nel testo dell'accordo non è ravvisabile.

4.5. L'esito dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di *Parte_2* non conduce a diversa conclusione.

All'udienza del 19/5/2025 *Controparte_3* ha confermato di essersi recato personalmente presso la sede di *Parte_1* per definire i tempi e le modalità di pagamento del debito maturato nei confronti di *Parte_2*. Ha tuttavia escluso che *Parte_2* avesse accettato di emettere una nota di credito per l'importo di € 108.268,80, precisando che tale richiesta era stata formulata da *Parte_1* per cancellare la posizione debitoria dai propri libri contabili e rinviare la definizione del debito in occasione di un altro lavoro, ma che non era mai stata accettata da *Parte_2*.

Tale risultanza non consente quindi di ritenere provata la tesi dell'opponente secondo cui [...] *Pt_2* avrebbe assunto un obbligo immediato e definitivo di emettere nota di credito per € 108.268,80. Essa conferma, al contrario, che le parti avevano avviato una diversa regolazione delle modalità di soddisfacimento del credito, ma non avevano inequivocabilmente convenuto l'estinzione della corrispondente obbligazione pecuniaria.

4.6. La successiva lettera di compensazione del 9/5/2022, prodotta da *Parte_1* (doc. 4 del fascicolo di *Parte_1*), non consente di superare tali conclusioni.

È vero che tale documento, per come redatto, prospetta una compensazione tra il debito complessivo di *Parte_1* e un preteso controcredito derivante, tra l'altro, dall'accordo del 29/10/2020, con indicazione di un residuo debito di € 42.605,22 e con dichiarazione di nulla a pretendere.

Tuttavia, la lettera proviene da *Parte_1* e non risulta sottoscritta da *Parte_2*. Essa non può quindi valere come nuovo accordo bilaterale estintivo, né come ricognizione condivisa degli effetti del precedente accordo.

Né può attribuirsi efficacia negoziale alla previsione, unilateralmente inserita da *Parte_1*, secondo cui il silenzio di *Parte_2* per sette giorni avrebbe comportato accettazione della compensazione proposta. In mancanza di una fonte convenzionale o legale idonea ad attribuire tale significato al silenzio, *Parte_1* non poteva imporre unilateralmente alla controparte un meccanismo di accettazione tacita di un assetto estintivo del credito.

Ne consegue che la lettera di compensazione può essere apprezzata soltanto come ricostruzione unilaterale di *Parte_1*, ma non come prova di un accordo estintivo successivo, né come interpretazione autentica e condivisa dell'accordo del 29/10/2020.

4.7. Resta da verificare se *Parte_1* abbia comunque dimostrato di avere eseguito la prestazione alternativa prevista dall'accordo o se il mancato recupero dell'importo sia imputabile a un rifiuto ingiustificato di *Parte_2*.

Anche sotto tale profilo la prova offerta dall'opponente non è sufficiente.

Quanto al progetto Turbigo, dalla corrispondenza prodotta emerge che **Parte_2** aveva inizialmente manifestato disponibilità e formulato interlocuzioni tecniche. Emerge anche che **Parte_1** aveva comunicato di non essersi aggiudicata il progetto nei termini originariamente prospettati. Successivamente **Parte_1** ha prospettato ulteriori attività relative alle unità **C.F._1** e **Parte_2** ha comunicato di non poter presentare offerta perché, in quel periodo, le proprie maestranze erano già impegnate (doc. 12 del fascicolo di **[...]** **Pt_2** .

Tale corrispondenza dimostra, al più, l'esistenza di interlocuzioni relative a una possibile collaborazione commerciale. Non dimostra invece che **Parte_1** abbia attribuito a **[...]** **Pt_2** una commessa pienamente conforme all'accordo del 29/10/2020 e idonea a consentire il recupero effettivo dell'importo di € 108.268,80.

In particolare, non risulta provato che a **Parte_2** siano stati assegnati tutti i lavori di isolamento del progetto Turbigo agli stessi prezzi contrattuali ottenuti da Ansaldo, né che siano state offerte altre opportunità commerciali equivalenti e concretamente idonee a realizzare il recupero dell'intero importo.

Il rifiuto o la mancata disponibilità manifestata da **Parte_2** rispetto a una specifica richiesta di quotazione non è quindi sufficiente a determinare l'estinzione del credito originario. L'accordo del 29/10/2020 non prevede una decadenza dal credito in caso di mancata accettazione di una singola occasione commerciale, né consente di ritenere che qualsiasi proposta di collaborazione, anche non integralmente sovrapponibile alle condizioni pattuite, fosse idonea a liberare **Parte_1** dall'obbligazione pecuniaria.

Non è poi irrilevante che, nella successiva corrispondenza del 4/4/2023, **Parte_2** abbia espressamente contestato di avere mai accettato di rinunciare all'importo di € 108.268,80, affermando che il debito permaneva proprio perché **Parte_1** non aveva procurato i progetti promessi (doc. 15 del fascicolo di **Parte_1**). Tale comunicazione conferma, sul piano interpretativo, l'assenza di una volontà condivisa di attribuire all'accordo del 29/10/2020 un immediato effetto estintivo.

4.8. Deve quindi ritenersi che l'accordo del 29/10/2020 non abbia comportato l'estinzione del credito azionato da **Parte_2** ma abbia soltanto previsto una possibile modalità alternativa di soddisfacimento dello stesso, rimasta priva di concreta attuazione.

Parte_1 non ha provato né una rinuncia inequivoca di **Parte_2** al credito, né una novazione dell'obbligazione originaria, né l'esecuzione di una prestazione alternativa idonea a produrre effetto liberatorio.

4.9. La persistenza dell'obbligazione pecuniaria per la somma di € 108.268,79 comporta la fondatezza della domanda monitoria.

L'ingiunzione va quindi confermata.

La conferma comprende anche la statuizione sugli interessi.

Nel ricorso monitorio *Parte_2* ha chiesto il pagamento della somma di € 108.268,79 “oltre rivalutazione ed interessi commerciali dalla maturazione al soddisfo”; il decreto ingiuntivo ha ingiunto, sul punto, il pagamento degli “interessi come da domanda”.

Il decreto rinvia alla “maturazione” del credito dedotta nel ricorso monitorio. Occorre pertanto precisare, alla luce della qualificazione dell'accordo del 29/10/2020, quale sia il momento rilevante ai fini della decorrenza degli interessi.

Come si è detto, il richiamato accordo non ha estinto il credito pecuniario, ma ha inciso sulle modalità di soddisfacimento della posta di € 108.268,80, prevedendo un meccanismo alternativo di recupero mediante future opportunità commerciali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma oggetto del decreto ingiuntivo, la maturazione del credito non può essere automaticamente identificata con le originarie scadenze delle fatture, poiché, per tale importo, le parti hanno successivamente regolato diversamente le modalità di soddisfacimento della pretesa creditoria.

In mancanza di prova di una diversa e anteriore data di definitiva esigibilità del pagamento pecuniario, successiva alla mancata attuazione del meccanismo alternativo previsto dall'accordo del 29/10/2020, la “maturazione” richiamata nella domanda monitoria deve essere individuata nel momento in cui *Parte_2* ha fatto valere in giudizio il credito pecuniario residuo, e quindi nella data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

Quanto alla misura, gli interessi sono dovuti al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002. Tale misura è coerente con la domanda monitoria, che ha ad oggetto gli interessi commerciali, e con la natura del rapporto dedotto in giudizio. In ogni caso, poiché la decorrenza degli interessi viene individuata nella data di deposito del ricorso monitorio, la medesima misura trova applicazione anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma, c.c.

Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato anche quanto agli interessi, da intendersi dovuti sulla somma ingiunta, al tasso previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, dal 6/10/2023 al saldo.

5. La domanda subordinata proposta da *Parte_2* per l'ipotesi di mancata conferma del decreto resta assorbita.

6. Anche le domande di accertamento proposte da *Parte_1* sono infondate.

Va preliminarmente precisato che le conclusioni formulate dall'opponente ai nn. 2 e 3 non integrano autonome domande di merito.

La richiesta di dichiarare applicabile al rapporto la legge croata attiene all'individuazione della disciplina regolatrice del rapporto e costituisce quindi una questione preliminare rispetto all'esame della fondatezza della pretesa creditoria. Essa è stata già esaminata nei limiti rilevanti ai fini della decisione. La richiesta di disporre la traduzione in lingua italiana dei documenti prodotti da *Parte_2* a fondamento del ricorso monitorio costituisce invece un'istanza istruttoria o comunque strumentale alla valutazione del materiale documentale, e non una domanda sostanziale autonoma.

Diverso discorso vale per le conclusioni formulate ai nn. 4, 5 e 6, con cui *Parte_1* ha chiesto di accertare che *Parte_2* si è resa inadempiente all'obbligo derivante dall'accordo commerciale del 29/10/2020, che si è rifiutata di ricevere in subappalto i lavori relativi ai progetti Turbigio e MotorOil Lotto 6 e che, conseguentemente, non vanta alcun credito nei confronti di *Parte_1*.

Tali domande si fondano sulla medesima premessa posta a base dell'opposizione, e cioè sull'assunto che l'accordo del 29/10/2020 abbia estinto il credito pecuniario originario o che, comunque, *Parte_2* abbia perso il diritto al pagamento per avere rifiutato le opportunità commerciali offerte da *Parte_1*.

Per le ragioni già esposte, tale premessa non è fondata.

Il richiamato accordo non ha comportato l'estinzione del credito di *Parte_2* né ha attribuito a *Parte_1* un effetto liberatorio automatico per il solo fatto di avere prospettato successive occasioni commerciali. L'accordo ha previsto una modalità alternativa di soddisfacimento del credito, la cui efficacia liberatoria presupponeva l'effettivo conseguimento, da parte di *Parte_2* dell'utilità economica prevista o, quantomeno, la prova di un rifiuto ingiustificato di una proposta pienamente conforme alle condizioni pattuite. Tale prova non è stata raggiunta.

Quanto al progetto Turbigio, la documentazione prodotta dimostra soltanto l'esistenza di interlocuzioni relative a possibili lavorazioni e la successiva comunicazione di *Parte_2* di non poter presentare offerta per indisponibilità delle proprie maestranze. Non risulta invece provato che *Parte_1* abbia concretamente attribuito a *Parte_2* tutti i lavori di isolamento del progetto Turbigio agli stessi prezzi contrattuali ottenuti da Ansaldo, né che la richiesta formulata fosse pienamente sovrapponibile alle condizioni previste dall'accordo del 29/10/2020.

Quanto al progetto MotorOil Lotto 6, non risulta provata una concreta offerta di subappalto conforme all'accordo, né un rifiuto di *Parte_2* idoneo a integrare inadempimento.

Neppure può ritenersi che *Parte_2* fosse obbligata ad accettare qualunque successiva proposta commerciale di *Parte_1*, indipendentemente dalle condizioni economiche, dalla concreta idoneità della commessa a consentire il recupero dell'importo di € 108.268,80 e dalla disponibilità organizzativa necessaria per eseguire i lavori.

Non sussistono quindi i presupposti per accertare l'inadempimento di *Parte_2* né per accertare un rifiuto ingiustificato delle prestazioni offerte in subappalto.

Il rigetto di tali domande comporta anche il rigetto della domanda di accertamento negativo del credito, poiché, per quanto già esposto, il credito pecuniario originario non è stato estinto e non risulta soddisfatto mediante la prestazione alternativa prevista dall'accordo del 29/10/2020.

7. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente.

Per la quantificazione del compenso appaiono congrui i valori medi. Pertanto, tenuto conto del valore della causa (€ 108.268,79) e del conseguente scaglione di riferimento (da € 52.000,01 a € 260.000,00), va liquidato in favore di *Parte_2* un compenso di € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 4.253,00 per la fase decisionale.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 16769/2023 pubblicato il 06/11/2023 e lo dichiara esecutivo;
- rigetta le domande di accertamento proposte da *Parte_1*
- condanna *Parte_1* a rifondere a *Controparte_1* le spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in € 14.103,00 per compenso professionale, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA, se dovuta, come per legge.

Così deciso in Milano in data 28/06/2026.

Il Giudice
Costantino Ippolito